

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1595

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

Istituzione in Viterbo di una sezione distaccata
della Corte di appello di Roma

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame attiene alla istituzione, nella città di Viterbo, di una sezione distaccata della corte di appello e di una sezione della corte di assise di appello di Roma.

La costituzione di tali sezioni distaccate comporterebbe il duplice obiettivo di evitare, da una parte, un carico di lavoro assolutamente eccessivo alla sede di Roma e, dall'altra, di rispondere ad istanze precise, motivate e circostanziate, che sono rivolte da una vasta comunità comprendente ordini professionali, amministratori locali, istituzioni e cittadini.

L'enorme carico giudiziario di Roma, diventata ormai centro metropolitano del Paese, e l'attuale configurazione degli uffici giudiziari del Lazio comporta disagi notevoli all'utenza, inefficienze e disfunzioni.

Il più grave dei problemi è proprio quello determinato dal numero eccessivo di procedimenti, in particolare per quanto riguarda le corti d'appello, con ritardi che vanno al di

là di ogni ragionevole attesa, e che spesso portano all'estinzione dei reati per decorrenza dei termini.

Tali problemi sono particolarmente evidenti nei territori ad alta densità abitativa a cui si accompagna spesso un sistema di infrastrutture scarso ed inefficiente.

Giova, inoltre, evidenziare che l'istituzione, finalizzata ad una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, del giudice unico di primo grado in materia penale, civile, di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie, ha determinato per le corti di appello un ulteriore carico di lavoro senza che a questo sia seguita una più organica redistribuzione delle corti stesse sul territorio nazionale.

Per tali motivi si ritiene opportuno sollecitare una rapida approvazione del disegno di legge in oggetto, al fine di fornire maggiori garanzie sia agli operatori della giustizia, sia ai cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Viterbo una sezione distaccata della corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Viterbo e di Civitavecchia.

Art. 2.

1. È istituita in Viterbo una sezione della corte di appello di Roma in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono compresi i tribunali di Viterbo e di Civitavecchia.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1

e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello di Roma, rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente della sezione distaccata della corte di appello e della sezione della corte di assise di appello di Roma con sede in Viterbo, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dei medesimi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui alla presente legge.